



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 61 DEL 18/02/2021

Segretario Generale

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO SALARIO
ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL
FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il decreto sindacale n. 56 del 01/06/2020 relativo all'attribuzione delle funzioni gestionali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con decorrenza dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2021 in capo al sottoscritto;

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2020 di approvazione del DUP 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2021-2023 e con le previsioni del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 3.2.2021, con la quale si è approvato il PEG che affida la dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 9 del 22.01.2020 avente per oggetto: "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2020/2022" in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012. (da aggiornare quando ci sarà l'approvazione del prossimo)

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio al personale dipendente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore dei Conti;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Richiamata la deliberazione n. 386/2019 della Corte dei conti sez. reg. Lombardia la quale ha fissato i seguenti principi orientativi:

- *“la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;*
- *in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione;*

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, pertanto, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Precisato, inoltre, che non è stato aumentato il limite del fondo dell'anno 2016, ex art. 33 c.2 DL 34/2019, in quanto dal numero di cedolini emessi emerge, in data 31.12.2018, un numero di dipendenti inferiori all'anno 2020, come da prospetto agli atti dell'Ufficio Personale;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2016 sono pari ad Euro 215.116,35 così suddivise:

- fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 pari ad euro 145.981,19 compreso l'importo annuale delle risorse previste ex art. 32, c.7. CCNL 21.1.2004, pari allo 0.2% del monte salari 2001 pari ad € 2.248,63;
- fondo lavoro straordinario pari ad € 15.052,00
- indennità di posizione e di risultato negli enti privi di dirigenza per l'anno 2016 pari ad euro 54.083,16;

Preso atto, altresì, che a seguito dello scioglimento dell'Unione Padova Nordovest, disposto con deliberazione di CDA n. 14 del 28 novembre 2018, è stato attribuito al Comune di Piazzola sul Brenta:

l'importo di € 66.524,00 quale quota fondo stabile ed € 4.571,45 quale quota fondo variabile e, pertanto, l'importo complessivo del fondo 2016, così come aumentato delle citate somme, ammonta a complessivi € 217.076,64;

l'importo di € 3.657,48 quale quota fondo lavoro straordinario dipendenti e, pertanto, il Fondo salario lavoro straordinario 2016 così come aumentato della citata somma ammonta ad € 18.709,48;

l'importo di € 25.633,00 quale riparto delle quote di retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e pertanto, il fondo delle Posizioni organizzative del 2016, così come aumentato della citata somma, ammonta a complessivi € 79.716,16;

Riassunto, al fine di verificare i limiti per l'anno 2021, il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016 nella somma complessiva di € 315.502,28, come da prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate – parte stabile - per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che il Comune di Piazzola sul Brenta:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2020 non si sono verificate cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità pertanto le retribuzioni di anzianità consolidate negli anni precedenti mantengono invariata la parte stabile per la somma di € 3.224,26 (RIA);
- che il trattamento accessorio della parte stabile del personale trasferito dall'Unione dei Comuni Padova Nordovest al Comune di Piazzola sul Brenta, ex art. 67 c. 2 lett. e) CCNL

2016/2018, ammonta ad € 66.524,00;

- che le risorse stabili escluse dal limite dell'anno 2016 ex art. 67 c. 2 CCNL 2016/2018 ammontano ad € 7.313,67, rispettivamente € 4.076,80 per incremento ex art 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016/2018 ed € 3.236,87 derivanti dai differenziali delle progressioni economiche orizzontali ex art 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016/2018;

Rilevato che l'art. 67, c. 3, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento il citato fondo anche con importi variabili di anno in anno (c.d. parte variabile del Fondo);

Dato atto che tale incremento sarà eventualmente effettuato in sede di costituzione definitiva del fondo 2021 a seguito degli indirizzi dell'organo politico;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate anno 2021, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, oltre che il limite dell'anno 2016 compreso l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative che si quantifica per l'anno 2021 nella somma complessiva di € 79.716,16;

Dato atto che l'importo totale del complessivo del fondo risorse decentrate anno 2021 deve essere decurtato della somma di € 3.947,56 inerente la settima rata, delle otto previste dal piano di ammortamento, di riduzione per recupero fondi anni precedenti ex art. 4 D.L. 16/2014, e che tale somma sarà introitata nel bilancio dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione, in via provvisoria, del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 213.307,56 a cui va aggiunto il fondo per il lavoro straordinario pari a 18.709,48, e come da prospetto, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto, altresì, che la costituzione del Fondo per la sola parte stabile, riferita all'anno 2021 ha natura provvisoria e, pertanto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti in attesa di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio o del limite anno 2016 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visti

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) di costituire, in via provvisoria, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate – parte stabile - per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 213.307,56 a cui va aggiunto il fondo per il lavoro straordinario pari a 18.709,48, con esclusione delle risorse variabili che saranno quantificate in sede di costituzione definitiva del citato fondo, come da prospetto, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 ha natura provvisoria e, pertanto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti in attesa di approvazione di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 relativi alla spesa del personale, dando atto che l'importo di € 3.947,56 inerente la settima rata delle otto totali di riduzione per recupero fondi anni precedenti, ex art. 4 D.L. 16/2014, sarà introitata nel bilancio dell'Ente alla risorsa 2317 accertamento 2021.38;
- 5) Di impegnare la somma di € 3.947,56 come da seguente tabella

Piano Finanziario	Mi./Pr.	Cap.	Creditore	Imp./anno	Importo
1.01.01.01.002	01.10	226	DIPENDENTI DIVERSI	401/2021	€ 3.947,56

- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
- 8) Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale.



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUM. GEN. 61 DEL 18/02/2021

Segretario Generale

**OGGETTO: COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO SALARIO
ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL
FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)**

Piazzola sul Brenta, li 17/02/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Fortin

Piazzola sul Brenta, li 17/02/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
Dott. Fabio Montecchio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep 126 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/02/2021 al 09/03/2021.

IL MESSO COMUNALE
De Angeli Jacopo